

Novità fiscali del 20 luglio 2009: regolarizzazione del lavoro domestico con pagamento di solo 500 euro quale “una tantum”; lavoro accessorio e voucher il compenso massimo di 5.000 euro va inteso al netto; pubblicazione in G.U. degli studi di settore: proroga al 31.12.2009? Calcolo della base imponibile IRAP con requisito dell’inerenza; software per richiedere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale; ONLUS: parametri ISEE per assegnare le borse di studio; trasparenza fiscale: rinnovo dell’opzione solo con raccomandata postale A.R

Pubblicato il 20 luglio 2009

regolarizzazione del lavoro domestico con pagamento di solo 500 euro quale “una tantum”; lavoro accessorio e voucher il compenso massimo di 5.000 euro va inteso al netto; pubblicazione in G.U. degli studi di settore: proroga al 31.12.2009? Calcolo della base imponibile IRAP con requisito dell’inerenza; software per richiedere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale; ONLUS: parametri ISEE per assegnare le borse di studio; trasparenza fiscale: rinnovo dell’opzione solo con raccomandata postale A.R.

**Indice:**

- 1) A breve la regolarizzazione del lavoro domestico mediante il pagamento di 500 euro quale “una tantum”**
- 2) Lavoro accessorio e Buoni lavoro: il compenso massimo di 5.000 euro va inteso al netto**
- 3) Pubblicazione in G.U. degli studi di settore: Proroga al 31.12.2009 ?**
- 4) Calcolo della base imponibile IRAP con requisito dell’inerenza**
- 5) Software per richiedere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale**
- 6) Onlus: Vanno bene i parametri ISEE per assegnare le borse di studio**
- 7) Nel regime di trasparenza fiscale, il rinnovo dell’opzione può avvenire solo con raccomandata postale A.R.**

**1) A breve la regolarizzazione del lavoro domestico mediante il pagamento di 500 euro quale “una tantum”**

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con la nota del 17.07.2009 ha voluto evidenziare come le nuove norme, la cui entrata in vigore viene prevista a partire da settembre, andranno ad introdurre una sorta di procedura agevolata per la “regolarizzazione selettiva dei rapporti di lavoro domestici”.

E' stato, infatti, presentato un emendamento al decreto anticrisi attualmente in discussione a Montecitorio e che potrebbe subire modifiche.

E' certa l'esclusione di nuovi decreti flussi. Mediante **il pagamento di un importo “una tantum” di 500 euro**, verrà regolarizzata la posizione lavorativa dei domestici per il periodo pregresso e non saranno applicate sanzioni ai datori di lavoro.

La regolarizzazione dovrebbe riguardare esclusivamente lavoratori già occupati, in maniera irregolare.

Il testo provvisorio prevede che i datori di lavoro italiani, comunitari o anche extracomunitari (ma regolarmente presenti in Italia da almeno 5 anni) potranno regolarizzare colf e badanti che lavorano alle proprie dipendenze in nero.

L'autodenuncia esclude le sanzioni penali, civili e amministrative connesse al rapporto di lavoro irregolare.

Per i lavoratori comunitari, la domanda andrà presentata all'Inps (attraverso dei moduli predisposti), che incasserà il contributo forfettario.

Per gli extracomunitari, invece, la domanda va inoltrata attraverso internet allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio, che prima di dare il via libera deve acquisire il parere della questura. Ogni famiglia potrà regolarizzare al massimo una colf e due prestatori d'assistenza (badanti).

Le domande, secondo la bozza provvisoria del testo, andranno presentate fra il 1° e il 30 settembre di quest'anno (salvo slittamenti legati ad eventuali intoppi dell'iter parlamentare).

### **Ministero del Lavoro: chiarimenti all'emendamento relativo all'emersione di colf e badanti**

Nel frattempo, il Ministro del Welfare, riguardo il suddetto emendamento al DL n. 78/2009, ha precisato che la soglia di reddito familiare previsto, interessa solo la regolarizzazione delle colf, mentre per le badanti non vi é nessuna soglia.

Peraltro, i limiti indicati dall'emendamento sono di:

- 20.000 euro di reddito minimo annuo, in caso di famiglia monoreddito, e
- 25.000 euro in caso di nucleo familiare con più componenti che percepiscono uno stipendio.

## 2) Lavoro accessorio e Buoni lavoro: il compenso massimo di 5.000 euro va inteso al netto

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha aggiornata la propria guida sul lavoro accessorio con l'ultima circolare Inps.

<b>Diversificazione dei limiti del compenso</b>	
Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi al netto (in analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella gestione separata) (Circolare Inps n. 88/09)	
<b>valore lordo</b>	<b>valore netto</b>
Ai sensi dell'art. 70 del Dlgs n. 276/03 costituiscono rapporti di natura meramente occasionale e accessoria le attività che danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi a compensi lordi fino 6.660 euro nel corso di un anno solare.	5.000 euro
In via sperimentale per il 2009 il limite si abbassa a 4.000 euro lordi per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito).	3.000 euro
Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 13.330 euro lordi. (in regime contributivo ordinario come lavoro subordinato lordo euro 17.240)	

**(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 17.07.2009)**

## 3) Pubblicazione in G.U. degli studi di settore: Proroga al 31.12.2009 ?

Con emendamento al D.L. n. 78/2009 (cd. Manovra d'estate) è stata proposta la proroga al 31 dicembre 2009 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore in revisione nel 2009.

Al fine di concedere più tempo per eventuali revisioni degli indicatori congiunturali che tengano conto dell'attuale crisi economica, ed in deroga al D.P.R. n. 195/1999, che proprio a decorrere dal 2009 aveva stabilito il nuovo termine di pubblicazione in G.U. al 30 settembre del periodo d'imposta nel quale gli studi di settore entrano in vigore, gli stessi dovrebbero essere pubblicati entro il 31.12.2009.

#### 4) Calcolo della base imponibile IRAP con requisito dell'inerenza

L'Agenzia delle Entrate, per l'art. 5, del D.Lgs. n. 446/1997 richiede il rispetto del requisito dell'inerenza per la deduzione dei costi.

Pur affermando che tale requisito è generalmente rispettato con l'applicazione dei principi civilistici, viene tuttavia precisato che l'inerenza sussiste se il contribuente deduce ai fini IRAP importi non superiori a quelli determinati applicando le disposizioni previste dal TUIR.

E' stato subito osservato in Dottrina, come *"seguendo questa impostazione, la deduzione delle spese relative ad auto, di telefonia e di rappresentanza dovrà essere considerata nei limiti previsti dal TUIR a meno che il contribuente non riesca a fornire prova della specifica inerenza"*.

Ciò, almeno è quanto ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36 del 16.07.2009, emessa, peraltro, ai fini della corretta determinazione della base imponibile IRAP, ed integrando le precisazioni già contenute nella precedente circolare n. 27/2009.

Infine, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito:

- alla deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili, per le quali è necessario rispettare le disposizioni in materia di scorporo;
- ai contributi relativi al personale, che rilevano nei limiti in cui sono deducibili i costi per l'assunzione di nuovi dipendenti.

Su tale nuovo documento di prassi, si sono avuti i primi commenti in Dottrina.

In particolare, Raffaele Rizzardi, in *Il Sole 24 Ore del 17.07.2009, pag. 31*, ha voluto rimarcare la circostanza, che era parso che la Finanziaria 2008 aveva introdotto una grande novità:

La determinazione della base imponibile Irap per i soggetti tassati a bilancio, o che avessero optato per tale criterio, che prescinde dalle regole per il calcolo del reddito rilevante ai fini delle imposte erariali, in base alle norme del Tuir o disposizioni complementari.

Gli amministratori delle società, nel predisporre il calcolo delle imposte nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 avevano seguito quanto risulta dalla norma.

Mentre adesso con la circolare n. 36/E/2009 l'agenzia delle Entrate ha precisato l'esatto contrario sia pure come regola di accertamento e non di sostanza.

La stessa data scelta per diramare la circolare costituisce un chiaro segnale:

Anche se avete sbagliato il calcolo delle imposte a bilancio, l'importante è che provvediate a pagarle.

#### 5) Software per la compilazione della richiesta di rimborso/compensazione credito

## **IVA trimestrale (IVA TR 2009)**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione software: IVT2008 2.0.1 del 16.07.2009.

In particolare, avverte la stessa Agenzia che il software Modello IVA TR consente ai contribuenti di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2009.

## **Recupero dei crediti Iva**

Secondo quanto riportato nel notiziario dell'Agenzia delle Entrate ([www.nuovofiscoggi.it](http://www.nuovofiscoggi.it)), nota del 16.07.2009, si può computare in detrazione l'eccedenza di credito Iva esposta nella dichiarazione annuale maturata e non riportata nelle dichiarazioni successive perchè omesse purché l'esistenza del credito Iva venga accertata dall'ufficio a seguito dell'attività di controllo dell'annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa.

Pertanto, l'eccedenza di credito Iva maturata in un anno, ma la cui dichiarazione annuale è stata omessa potrà essere detratta con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Peraltro, ai sensi dell'art. 55 del Dpr 633/1972, permane il potere/dovere dell'ufficio, nell'ambito del programma annuale dell'attività di controllo, di accertare l'esistenza del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa.

## **6) Onlus: Vanno bene i parametri ISEE per assegnare le borse di studio**

I dati derivanti dal modello ISEE sono idonei anche a misurare l'indigenza dei giovani che devono beneficiare di borse di studio assegnate da enti non commerciali, in particolare da Onlus.

Si tratta dei medesimi criteri che vengono usati dalle Università per stabilire l'esonero dalle tasse universitarie.

Vanno, quindi, bene i parametri Isee per la verifica della situazione economica degli studenti "indigenti" destinatari di borse di studio assegnate dalle Onlus a ragazzi con difficoltà finanziarie.

Il criterio adottato consente di rispettare il perseguimento delle finalità sociali richieste agli enti no profit.

Si tratta del chiarimento che è contenuto nella **risoluzione n. 186/E del 17.07.2009**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una fondazione Onlus, che ha chiesto lumi sui criteri

da adottare per misurare lo stato di indigenza dei ragazzi a cui destinare contributi affinché possano specializzarsi nel diritto dell'economia.

Il dubbio è derivato dalla normativa sulle Onlus che non individua in dettaglio le condizioni secondo le quali una persona possa considerarsi economicamente o fisicamente svantaggiata.

Agli enti senza scopo di lucro, infatti, è richiesto espressamente che la loro attività abbia esclusive finalità di solidarietà sociale.

È quindi fondamentale che possano fare riferimento a criteri inequivocabili per accertare il livello di ristrettezza economica del potenziale beneficiario.

La condizione di svantaggio economico, stabilita con modalità e limiti, reddituali e patrimoniali, che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale, va verificata con riguardo allo specifico settore sul quale si indirizza l'attività della Onlus.

In particolare, per l'istruzione, la formazione e la promozione della cultura occorre fare riferimento, per tale definizione, ai limiti reddituali e patrimoniali dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) stabiliti per l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell'ambito della regione in cui opera l'ente.

## **7) Nel regime di trasparenza fiscale, il rinnovo dell'opzione può avvenire solo con raccomandata postale A.R.**

Non è valida, a tali fini, la comunicazione presentata a mano, in tal modo il fisco non riconosce che i soci abbiano espresso la volontà di aderire al regime.

Infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate, **risoluzione n. 185/E del 17.07.2009**, il rinnovo dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale delle società di capitali, effettuato dai soci alla partecipata, deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Non sono ammesse modalità di comunicazione alternative, giacché, sottolinea il fisco, la condizione di preventiva acquisizione, da parte della società, della volontà dei soci, è soddisfatta solo con lo strumento postale.

Peraltro, la medesima procedura (raccomandata A.R.) è prevista per la comunicazione (dei soci alla S.r.l.) e il rinnovo dell'opzione nel regime di trasparenza fiscale previsto per le piccole S.r.l..

In particolare, nel caso esaminato dalla predetta risoluzione, i soci avevano comunicato alla partecipata la loro volontà di rinnovare il predetto regime di tassazione, tramite raccomandata a mano, anziché postale.

Ciò poiché veniva ritenuto che l'opzione si potesse considerare correttamente esercitata giacché lo strumento utilizzato dai soci avrebbe svolto in maniera adeguata la funzione richiesta dalla normativa, quella cioè di informare preventivamente la società partecipata del regime da

adottare.

Tuttavia, le disposizioni applicative della tassazione per trasparenza prevedono che il rinnovo, così come l'opzione, vada esercitato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci che devono comunicarlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'opzione viene, quindi, ritenuta perfezionata quando viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta vincolati al nuovo regime (art. 4 del D.M. 23.04.2004).

L'Agenzia delle Entrate, ha, infine, osservato che l'uso del mezzo postale è previsto dalla norma per dimostrare la scelta inequivocabile del regime della trasparenza fiscale.

In tal senso anche il Decreto sopra citato che prevede la sola inequivocabile manifestazione della volontà di esercitare l'opzione (C.M. n. 49/2004).

Una nota finale, ancorché la motivazione delle Entrate, pare fisiologica, tuttavia, non sarebbe male, per anche per ragioni di semplificazione, modificare l'attuale sistema assai rigido, consentendo, in tal modo, la possibilità della comunicazione a brevi mani (firmata dal socio), come avviene per le molteplici procedure previste dal codice civile.

D'altronde, la certezza "temporale" della comunicazione o dell'opzione viene garantita dal modello che la società di capitali deve poi inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l